



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Presidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia		
Marino	Zorzato		
Renato	Chisso		
Roberto	Ciambetti		
Luca	Coletto		
Maurizio	Conte		
Marialuisa	Coppola		
Elena	Donazzan		
Marino	Finozzi		
Massimo	Giorgetti		
Franco	Manzato		
Remo	Sernagiotto		
Daniele	Stival		

Segretario Mario Caramel

Struttura amministrativa competente:
Direzione Istruzione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. **415** del '10 APR. 2013

OGGETTO: Calendario per l'anno scolastico 2013/2014 (D.lgs. 112/1998, art. 138; L.R. 11/2001, art. 138).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione viene determinato il calendario dell'attività didattica delle Scuole dell'infanzia e delle Scuole del I e del II ciclo d'istruzione, Statali e Paritarie, del Veneto. (D.lgs. 112/1998, art. 138; L.R. 11/2001, art. 138; D.lgs 297/1994, art. 74).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Ai sensi del D.lgs 112/1998, art. 138 c.1, lett. d), la Regione competente per territorio determina il calendario dell'attività didattica delle Scuole dell'infanzia e delle Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione, Statali e Paritarie.

Il calendario viene stabilito annualmente in relazione alle specificità che si vengono a porre e viene stabilito con ragionevole anticipo rispetto alla data d'inizio al fine di permettere un'attenta e complessiva valutazione degli organi della Scuola circa la programmazione dell'attività didattica e di riflesso amministrativa. Un ragionevole anticipo consente inoltre agli enti erogatori di servizi una tempestiva organizzazione degli stessi e, d'altra parte, pone i frequentanti, nonché le famiglie, nelle condizioni di pianificare il proprio tempo e mette i mondi, che si trovano in relazione con la Scuola, in grado di gestire al meglio le proprie attività.

Poiché è necessario favorire le famiglie che hanno componenti che frequentano i diversi ordini di Scuola e/o sono docenti e operatori della Scuola ed è necessario ottimizzare l'organizzazione dei servizi, specificatamente di trasporto, si ritiene, come consuetudine, di considerare del tutto opportuno un calendario identico sia per il primo che per il secondo ciclo d'istruzione e di rendere, per il possibile, omogeneo a questo anche il calendario della Scuola dell'infanzia.

Per quanto indicato, si ritiene non sia possibile attendere - come di norma è avvenuto per il passato - la definizione di una data certa circa l'inizio degli esami di Stato, conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, competente per la materia, presumibilmente definirà nel corso dell'estate.

Si evidenzia, inoltre, che la proposta contenuta nel presente provvedimento è condizionata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri circa festività, celebrazioni nazionali e festività dei Santi Patroni, da assumere "entro il 30 novembre dell'anno precedente" ai sensi della L. 14.9.2011, n. 148.

Naturalmente, fino a che una tale decisione non verrà presa, la festività del Santo Patrono permane come giornata di sospensione dell'attività didattica. Peraltro tale ricorrenza è molto radicata nel nostro territorio e non solo per coloro che vi riconoscono una valenza sacrale e liturgica, ma anche per coloro che, invece, le attribuiscono valore di continuità nell'identità culturale e di permanenza delle usanze rappresentando pertanto un collante della comunità locale.

L'inizio dell'attività didattica, le sospensioni intermedie e la fine dell'attività sono dunque determinati nell'ottica delle esigenze della Scuola, in particolare dell'attuazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione scolastica, delle necessità dei frequentanti - con specifico riferimento ai carichi d'apprendimento - e delle loro famiglie, della razionalizzazione dei servizi da parte degli enti erogatori e, in generale dei bisogni della società.

Nell'attuale situazione economica le necessità delle attività produttive non si debbono, infatti, considerare del tutto estranee alle scelte di programmazione scolastica in quanto da tali scelte traggono significative conseguenze, come - è immediato richiamarlo - il comparto turistico che non va visto come soluzione possibile delle esigenze di riposo, ma è soprattutto fonte di lavoro per estesi strati della popolazione.

Non si può, come già accennato, non tenere inoltre nel debito conto l'imprescindibile ottimizzazione dei servizi di trasporto e di refezione e di altri servizi come l'erogazione del riscaldamento, per il quale si deve prevedere il minor numero possibile di brevi sospensioni così da garantire un'ideale qualità della vita scolastica e da gravare il meno possibile sui bilanci pubblici e privati.

L'inizio dell'attività didattica è stata dunque valutata anche in relazione ai tempi di attribuzione del personale docente e delle verifiche finali del superamento dei debiti formativi, mentre sono state individuate delle interruzioni dell'attività adeguatamente cadenzate.

Circa la fine dell'attività, che per certi aspetti condiziona in parte anche altre scelte, sono state considerate, sulla base dei precedenti anni, le probabili date d'inizio degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado non ancora definite dal Ministro competente.

La valutazione del calendario tiene ovviamente conto delle festività obbligatorie tra settembre 2013 e giugno 2014 e della consuetudine che le vacanze natalizie si protraggano per circa due settimane e quelle pasquali per una durata inferiore alla settimana. Si è ritenuto poi che, in stretta vicinanza di una festività obbligatoria con una domenica, fosse opportuno creare un breve ponte anche per ovviare, in caso contrario, ad immaginabili possibili assenze oltre che per razionalizzare, beninteso, i servizi.

E' stato così individuato il calendario dell'attività didattica per il prossimo anno scolastico con i possibili periodi di vacanza, richiamando le festività obbligatorie sotto condizione di quanto, e se, il Consiglio dei Ministri delibererà in merito, come da citata L. 148/2011.

Al riguardo dell'articolazione del calendario, come a seguire descritta, è stato sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che ha condiviso l'ipotesi avanzata.

Si presenta, quindi, per l'adozione il seguente calendario che è considerato vincolante per le Scuole Statali e Paritarie del Veneto:

- a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione:
 - a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2013 (giovedì).
 - a.2 festività obbligatorie:
 - tutte le domeniche;
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione (nel 2013 coincidente con la domenica);
 - il 25 dicembre, Natale;
 - il 26 dicembre;
 - il 1° gennaio, Capodanno;
 - il 6 gennaio, Epifania;
 - il lunedì dopo Pasqua ;
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 - la festa del Santo Patrono;
 - a.3 vacanze scolastiche:
 - da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre 2013 (ponte di Ognissanti);
 - da domenica 22 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 (vacanze natalizie);
 - da domenica 2 a mercoledì 5 marzo 2014 compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
 - da giovedì 17, compreso, a lunedì 21 aprile 2014 (vacanze pasquali);
 - da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2014 (ponte del XXV Aprile);

- a.4 fine attività didattica: 7 giugno 2014 (sabato);
- b. Scuole dell'infanzia:
 - b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2013 (giovedì);
 - b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato;
 - b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato;
 - b.4 fine attività didattica: 30 giugno 2014 (lunedì).

- Carnevale e mercoledì delle Ceneri – Adattamenti per tutte le Scuole

L'attività didattica potrà essere svolta in una o più giornate tra il 3 e il 5 marzo 2014 quando in alcuni ambiti territoriali il Carnevale si collochi, per specifiche tradizioni locali, in giornate diverse da quelle sopra richiamate e/o si ritenga comunque di svolgere, motivatamente, attività il mercoledì delle Ceneri; in quest'ultimo caso si potrà proporre la compensazione di tale giornata sospendendo l'attività didattica in altra data.

Presupposti di tale ipotesi sono l'accordo conseguito con gli enti erogatori dei servizi e il raccordo, ricercato per il possibile, con le altre Scuole del territorio oltre che, beninteso, la garanzia di regolare attuazione del piano dell'offerta formativa.

Per ogni approfondimento ed eventuale controdeduzione regionale, dovrà essere data in ogni caso una comunicazione, adeguatamente preventiva, alla Direzione Regionale Istruzione fornendo dichiarazioni circa le condizioni appena richiamate.

Potrà essere, inoltre, considerata una modifica di tale periodo se è indotta da altre rilevanti specificità territoriali oppure da particolari stringenti motivazioni tali da indurre la Scuola a valutare un diverso calendario dell'attività didattica. Tale ipotesi di adattamento del calendario dovrà essere espressa anch'essa con ampio anticipo alla Direzione Regionale Istruzione, con le dichiarazioni di cui sopra al fine di eventuale preventiva autorizzazione.

In ogni caso non sarà possibile ipotizzare di modificare, a compensazione, l'inizio e la fine dell'attività didattica.

- I e II ciclo di istruzione - Giornate di attività didattica e adattamenti

Per le Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione che svolgono l'attività didattica articolata su 6 giorni settimanali, il monte giornate, di conseguenza alla cronologia precedentemente indicata, è dunque pari a 205 oppure 204 nel caso la giornata del Santo Patrono cada in un periodo di attività, salvo quanto previsto dalla già citata L. 148/2011.

Posto che in ogni caso l'attività didattica dovrà essere svolta, ai sensi dell'art. 74 del D.lgs 297/1994, nel rispetto di almeno 200 giorni di frequenza, il calendario prevede quindi un percorso di 205 giorni di attività didattica.

Le giornate eccedenti i 200 giorni costituiranno un necessario margine nell'ipotesi che in corso d'anno l'attività didattica debba essere sospesa per consultazioni elettorali o referendarie, sfavorevoli circostanze climatiche e altri inconvenienti tali da rendere impraticabile l'uso dei locali. Ciò al fine di garantire comunque al termine dell'anno scolastico i giorni minimi di attività didattica, come da disposizioni nazionali appena richiamate.

In tali straordinarie contingenze dovrà comunque essere sempre ricercata un'intesa con gli Enti erogatori di servizi, al fine di rendere le circostanze il meno possibile onerose, tenendo conto, ovviamente, anche degli eventuali disagi ricadenti sui frequentanti e sulle loro famiglie.

Considerate le sospensioni intermedie, l'equivalente monte giornate per l'attività didattica svolta su 5 giorni settimanali ammonta, per lo specifico anno scolastico, a 171 (oppure 170 nel caso la giornata del Santo Patrono cada in giornata di attività).

Per quanto per tale fattispecie di organizzazione settimanale non sia previsto dalle disposizioni vigenti un monte giornate minimo comunque da rispettare, quanto piuttosto, come noto, un monte ore, resta comunque facilmente calcolabile che 167 giorni, arrotondati, risultano il corrispettivo dei 200 di cui sopra. Ciò si evidenzia a mero fine di indirizzo qualora ricorressero inusuali, straordinarie, necessità di adattamento in corso d'anno scolastico e, quindi, ciò comportasse richieste alla struttura regionale competente.

La straordinaria sospensione dell'attività didattica per motivazioni coinvolgenti più Istituzioni scolastiche di un territorio, dovrà essere valutata in un'ottica generale. Pertanto, nell'intento di dare concordi calendari e di razionalizzare le risorse, le decisioni delle Scuole di un'area territoriale - pur nel rispetto delle necessità didattiche di ciascuna - dovranno essere armonizzate quanto più possibile. Risulta quindi necessario un coordinamento che si individua nella Provincia di riferimento, salvo non si riscontrino condizioni tali da rendere più opportuni soggetti diversi a cui affidarlo per aree limitate.

La Provincia o i soggetti deputati al coordinamento daranno tempestiva segnalazione alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale circa la necessaria sospensione dell'attività didattica.

Nel caso di specifiche situazioni, sarà invece la singola Istituzione scolastica a dare alla citata Direzione la preventiva, motivata, comunicazione di cui sopra.

Qualora si dovesse sospendere l'attività didattica e si ritenesse comunque necessario, al fine di consentire la regolare attuazione del Piano dell'offerta formativa, riportare le giornate di attività didattica a 205/204 svolgendo dunque attività in giornate ordinariamente deputate a vacanza, dovrà essere presentata una comunicazione, motivata e preventiva rispetto alle scelte, al fine di una valutazione regionale, indicando ovviamente l'ipotesi di compensazione della/e giornata/e.

Qualora, per straordinarie concomitanze, il margine di giorni come determinato risultasse insufficiente a garantire i 200 giorni minimi e fosse stata verificata l'assenza di causa di forza maggiore, dovrà essere proposta alla Regione una modifica di uno o, nel caso, più periodi di vacanza. In subordine sarà possibile la modifica della data di fine dell'attività didattica.

- Scuole dell'infanzia - Giornate di attività didattica e adattamenti

Per le Scuole dell'Infanzia che svolgono l'attività su 5 giorni settimanali, come comunemente avviene, il monte giornate calcolato tra il 12 settembre 2013 e il 30 giugno 2014 e considerate le sospensioni intermedie assomma a non meno di 187 (oppure 186 considerato il Santo Patrono). Tuttavia poiché viene consentito, entro limiti a seguire precisati, di poter anticipare l'inizio e il termine dell'attività, il monte giornate potrebbe di conseguenza oscillare fino ad un massimo di 195 (oppure 194).

Posto il regolare svolgimento dell'ordinaria attività curricolare e del monte ore, le Scuole dell'infanzia, per la loro specificità, potranno apportare adattamenti al calendario entro i seguenti limiti:

- primo giorno di attività didattica: da lunedì 2 a mercoledì 11 settembre 2013, compresi;
- ultimo giorno di attività didattica: venerdì 27 giugno 2014 oppure sabato 28 giugno in relazione all'orario settimanale; potrà comunque essere valutato un maggiore motivato anticipo, regredendo l'ultimo giorno di attività fino al massimo di venerdì 20 giugno 2014;
- vacanze di Natale e di Pasqua e altre sospensioni dell'attività previste dal presente calendario scolastico: variazioni non superiori ad un giorno per periodo.

Ciò viene consentito:

- se è stato valutato il rispetto della normativa vigente e la regolare attuazione del Piano dell'offerta formativa (Pof);
- se è stato ricercato il coordinamento territoriale;
- se non vengono forniti servizi da parte di enti oppure, in caso di presenza, si è accertato l'assenso da parte degli stessi;
- se l'adattamento è conseguente alla tradizione didattica della Scuola e in risposta alle necessità delle famiglie e del territorio.

In un'ottica di auspicata interrelazione tra le Istituzioni scolastiche e per favorire le famiglie con componenti impegnati in diverse Scuole, si invita le Scuole dell'infanzia collocate in uno specifico territorio ad assumere, per il possibile, decisioni uniformi con il coordinamento, ove ne ricorressero le circostanze, del Comune di riferimento.

In tale circostanza saranno dunque i Comuni di riferimento a segnalare, preventivamente all'attuazione delle modifiche, alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale gli eventuali adattamenti del calendario sopra richiamati, al fine di un monitoraggio delle scelte non disgiunto dalla valutazione da parte della competente struttura regionale.

In caso diverso, saranno invece le singole Scuole dell'Infanzia a dare preventiva segnalazione alla citata Direzione Regionale.

Si sottolinea che tali note dovranno essere corredate da sintetiche motivazioni e da adeguate dichiarazioni circa le condizioni sopra richiamate al fine di un'adeguata valutazione.

Le Scuole dell'infanzia che, per specifica tradizione didattica e per rispondere a imprescindibili necessità delle famiglie oppure per motivi del tutto straordinari, ritengono di attuare un calendario che non rientra nelle fattispecie sopra previste, né nei margini di adattamento richiamati, dovranno segnalare tale intenzione con ampio anticipo e dettagliate motivazioni alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale. Ciò consentirà un'approfondita valutazione della scelta della Scuola e, nel caso, l'autorizzazione all'adattamento del calendario scolastico. Potrà a tal fine essere richiesto dalle strutture regionali parere in merito al Comune di riferimento e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Di conseguenza a tutto quanto sopra evidenziato, in sede di programmazione annuale dell'attività didattica ogni Istituzione scolastica dovrà dunque prevedere un'articolazione dell'attività didattica nei limiti indicati e nel rispetto del monte giornate indicato e/o monte ore.

Posto che, come noto, il mancato, ingiustificato, raggiungimento dei 200 giorni minimi di attività didattica e/o del monte ore inficia l'anno scolastico, si evidenzia che la materia diviene di competenza regionale quando la Scuola ritenga, a seguito di peculiari eventi, di modificare il calendario come previsto dalla Giunta Regionale. Si sottolinea che le cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di verificarsi di circostanze anomale, indipendenti dalla propria volontà e le cui conseguenze non possano essere evitate nonostante la miglior volontà e diligenza. Solo quando si verificassero eventi che avessero le caratteristiche appena indicate, si dovrebbe dunque evitare un recupero del numero dei giorni o del monte ore. In caso diverso si dovrà valutare, invece, una o più ipotesi di ragionevole recupero in relazione alle giornate disponibili fino alla data finale dell'attività didattica stabilita dalla Giunta Regionale, secondo le modalità e procedure richiamate nei paragrafi precedenti.

A prescindere dalla dimensione e dalle caratteristiche degli adattamenti e dalle relative motivazioni che dovranno accompagnare la comunicazione alla Direzione regionale Istruzione, le Istituzioni scolastiche dovranno dare dichiarazioni circa:

- la regolare attuazione del piano dell'offerta formativa;
- il coordinamento ricercato col territorio;
- la mancanza di ricadute sugli enti erogatori di servizi, specificatamente sulla Provincia e sul Comune, in relazione alle convenzioni in essere tra gli stessi e l'Istituzione scolastica.

Gli organi collegiali della Scuola potranno ritenere di dare altra soluzione rispetto alla garanzia di erogazione dei servizi da parte degli enti preposti, come il provvedere a carico delle famiglie del trasporto, posto che, ovviamente, nel considerare tale opzione sia dato particolare peso alla valutazione della rappresentanza genitoriale e che gli enti erogatori di servizi siano comunque preavvisati di tale intenzione affinché possano trarne, a conclusione dell'iter, conseguenze in un'ottica di razionalizzazione delle risorse.

In relazione alle festività e alle celebrazioni di cui alla citata L. 148/2011, si ritiene opportuno che ogni Istituzione scolastica evidenzi nelle comunicazioni ai frequentanti, alle famiglie e agli enti erogatori di servizi che il calendario dell'attività didattica potrà subire variazioni in relazione a quanto lo Stato potrà disporre entro il 30 novembre 2013 circa tali giornate e in relazione alle eventuali, conseguenti, disposizioni regionali.

Per quanto fino ad ora evidenziato, si ritiene di dar mandato dell'attuazione della presente deliberazione, in relazione alla materia trattata, al Dirigente Regionale della Direzione Istruzione, anche in ordine alle eventuali - necessarie od opportune - compensazioni dell'attività didattica conseguenti alle disposizioni statali appena richiamate, procedendo con propri atti anche a seguito di parere nel caso richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTO il D.lgs. 112/1998, art. 138;
- VISTA la L.R. 11/2001 e, in particolare, l'art. 138;
- VISTO il D.lgs 297/1994 e, in particolare, l'art. 74;
- VISTO il D.P.R. 275/1999, in particolare l'art.5;
- VISTA la L. Costituzionale 3/2001, art.3;
- VISTA la L. 14.9.2011, n. 148.

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare il seguente calendario per l'anno scolastico 2013/2014 articolato in Scuole del primo e secondo ciclo d'istruzione ed in Scuole dell'infanzia, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie:
 - a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione.
 - a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2013 (giovedì).
 - a.2 festività obbligatorie:
 - tutte le domeniche;
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione (nel 2013 coincidente con la domenica);
 - il 25 dicembre, Natale;
 - il 26 dicembre;
 - il 1° gennaio, Capodanno;
 - il 6 gennaio, Epifania;
 - il lunedì dopo Pasqua;
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 - la festa del Santo Patrono.
 - a.3 vacanze scolastiche:
 - da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre 2013 (ponte di Ognissanti);
 - da domenica 22 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 (vacanze natalizie);
 - da domenica 2 a mercoledì 5 marzo 2014, compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
 - da giovedì 17, compreso, a lunedì 21 aprile 2014 (vacanze pasquali);
 - da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2014 (ponte del XXV Aprile);
 - a.4 fine attività didattica: 7 giugno 2014 (sabato).
 - b. Scuole dell'infanzia:
 - b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2013 (giovedì);
 - b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato al punto a.2;
 - b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato al punto a.3;
 - b.4 fine attività didattica: 30 giugno 2014 (lunedì);

3. di stabilire che l'attività didattica delle Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione e delle Scuole dell'infanzia, statali e paritarie, avverrà nei termini e con le modalità descritti in premessa e che ogni eventuale adattamento dovrà seguire l'iter procedimentale indicato nella stessa;
4. di provvedere a dare conoscenza del presente provvedimento a tutti gli interessati per il tramite del sito regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/istruzione;
5. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente della Direzione Istruzione il quale, così autorizzato, vi provvederà con propri conformi atti secondo le modalità indicate in premessa;
6. di dar atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

